

# **Lutto e rituali funerari a Firenze al tempo della *Vita nova* di Dante**

di Elisa Tosi Brandi

Reti Medievali Rivista, 26, 2 (2025)

<<http://www.retimedievali.it>>



## ***Parole nove: indagini sul lessico della Vita nova di Dante Alighieri. II. I moti dell'anima tra retorica e medicina***

a cura di Nicolò Maldina e Donatella Tronca

Firenze University Press



## Lutto e rituali funerari a Firenze al tempo della *Vita nova* di Dante

di Elisa Tosi Brandi

Questo contributo esamina alcuni brani della *Vita nova* di Dante con l'intento di arricchirne il senso attraverso un confronto con la legislazione statutaria fiorentina sui funerali. Specchio della civiltà urbana e comunale che al tempo di Dante era ormai giunta a maturazione, e che anche aggiornati rituali funebri contribuirono a definire, la normativa sulle esequie consente di offrire qualche spunto di riflessione per la comprensione del testo letterario in rapporto al contesto storico e simbolico-culturale in cui il poeta visse.

This article examines some passages from Dante's *Vita nova* with the intention of enriching their meaning through a comparison with the Florentine statutory legislation on funerals. As a mirror of the urban and communal civilization that had come of age by Dante's time, and which even up-to-date funeral rituals helped to define, the analysis of the municipal legislation on funerals offers some food for thought for understanding the literary text in relation to the historical and cultural context in which the poet lived.

Medioevo, secoli XIII-XIV, Firenze, Dante Alighieri, *Vita nova*, legislazione statutaria, rituali funebri, lutto, donne.

Middle Ages, 13<sup>th</sup>-14<sup>th</sup> century, Florence, Dante Alighieri, *Vita nova*, statutory legislation, funeral rituals, mourning, women.

### 1. Approccio di studio e fonti

L'analisi che qui si presenta prende in esame alcuni brani della *Vita nova*<sup>1</sup> di Dante con l'intento di arricchirne il senso attraverso la ricostruzione del contesto storico e culturale fiorentino in riferimento al lutto e alle pratiche funerarie.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> L'indagine ha preso avvio dal progetto di ricerca ideato e diretto da Nicolò Maldina *ParNov. Parole nove. Indagini sul lessico della Vita nova di Dante Alighieri* (<https://site.unibo.it/paronove/it>).

<sup>2</sup> Sul tema e per la bibliografia precedente cfr. Milani, Montefusco, "Prescindendo dai versi di Dante?", 167-88. Cfr. inoltre Milani, Montefusco, a cura di, *Dante attraverso i documenti. II*.

In questa indagine la *Vita nova*<sup>3</sup> rappresenta un punto di osservazione sui rituali funebri di fine XIII secolo da confrontare con la normativa statutaria fiorentina del tardo Duecento-inizi Trecento in questa materia. Il tema lugubre è infatti centrale nell'opera giovanile di Dante che ruota attorno alla morte di Beatrice, preceduta cronologicamente da altri due eventi luttuosi narrati attraverso la descrizione di spazi, rituali e stati d'animo funzionali alla creazione di un paesaggio di dolore che predomina in tutto il *libello*.<sup>4</sup> Grazie all'uso di un lessico semanticamente eloquente, dal prosimetro dantesco emergono, dunque, le pratiche funerarie fiorentine del tempo, che ci si propone di esaminare attraverso la normativa statutaria. I testi legislativi del Due e Trecento in materia di funerali rappresentano l'esito di progetti politici più ampi tesi a codificare i gesti dei *cives* in nome di una nuova moralità civica che si voleva imporre a chi conviveva nello spazio cittadino.<sup>5</sup> I funerali vanno infatti annoverati tra le ceremonie che le autorità cittadine iniziarono precocemente a regolamentare sia per razionalizzare la partecipazione a eventi che implicavano condotte ritenute potenzialmente pericolose, come le eccessive spese, i raduni di massa, i disordini, sia per limitare le conseguenze provocate dal trasporto psicologico cui si abbandonavano i partecipanti.<sup>6</sup> Parte di questa legislazione è ascrivibile a quella di carattere suntuario che disciplinava in materia di lusso dosando quantità e qualità di vesti e gioielli, soprattutto femminili, la qualità e la quantità degli apparati ornamentali, dei doni, del cibo, così come il numero e la qualità sociale e parentale degli invitati che potevano partecipare alle ceremonie.<sup>7</sup> I governi comunali, in particolare quelli riconducibili all'assetto politico popolare, come il regime fiorentino della seconda metà del Duecento,<sup>8</sup> rappresentano il riferimento culturale di questa normativa statutaria, a sua volta specchio della civiltà urbana che al tempo di

<sup>3</sup> In questo contributo si è deciso di usare la forma latina del titolo, *Vita nova*; le citazioni dell'opera seguono il testo di Pirovano, Grimaldi, a cura di, Dante Alighieri, *Vita nuova. Rime*.

<sup>4</sup> Sull'opera, in generale, si veda Pirovano, Grimaldi, a cura di, Dante Alighieri, *Vita nuova*; Carrai, *Il primo libro di Dante*; per l'approccio di indagine cfr. inoltre Santagata, "Il saluto di Beatrice," 160-8; Antonelli, "La morte di Beatrice;" Barbero, *Dante*.

<sup>5</sup> Jones, *The Italian City-State*; Crouzet-Pavan, *Inferni e Paradisi*; Milani, *I comuni italiani*; Maire-Vigueur, Faini, *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*; De Matteis, Pio, a cura di, *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale*.

<sup>6</sup> Cfr. Salvestrini, Varanini, Zangarini, a cura di, *La morte e i suoi riti*. Sulle leggi suntuarie in materia di ceremonie funebri: Esposito, "La società urbana e la morte," 97-130; Tosi Brandi, "Le ceremonie funebri a Ravenna e Rimini," 447-67.

<sup>7</sup> La normativa suntuaria non è oggetto di ricerca di questo contributo, seppur sia utile tenerne conto perché frutto della cultura dei comuni di popolo dell'epoca. Sul tema generale cfr. Kovesi Killenby, *Sumptuary Law*; Muzzarelli, "Le leggi suntuarie," 185-220. Sulla normativa suntuaria fiorentina si veda l'inedita tesi di dottorato di Rainay, *Sumptuary legislation*; Guimbard, "Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384," 57-81; Gérard-Marchant, a cura di, *Draghi rossi e querce azzurre*; sul pensiero di Dante in merito cfr. Olson, "Uncovering the Historical Body of Florence," 1-15; Muzzarelli, *Le regole del lusso*; Muzzarelli, "Dante e la dismisura," 219-31.

<sup>8</sup> Gualtieri, *Il Comune di Firenze tra Due e Trecento*; si vedano inoltre: Arrighi, a cura di, *Ordinamenti di giustizia fiorentini*; Diacciati, *Popolani e magnati*; *La legislazione antimagnatizia a Firenze*.

Dante era giunta a maturazione.<sup>9</sup> Il *corpus* di leggi fiorentino del periodo in cui il poeta partecipò alla vita politica (1295-1301)<sup>10</sup> non si è conservato, ma questa analisi si è potuta basare sia sulle prime raccolte organiche pervenute, gli Statuti del Capitano del popolo e quelli del Podestà del 1322-5<sup>11</sup> che costituiscono lo sviluppo delle riforme elaborate negli anni '80 e '90 del Duecento,<sup>12</sup> sia sul *corpus* legislativo della città di Pistoia. Quest'ultimo fu infatti redatto a fine XIII secolo durante un periodo di forte ingerenza politica e istituzionale esercitata dalla città gigliata sul più piccolo comune toscano,<sup>13</sup> coincidente con le prime attestazioni delle revisioni statutarie fiorentine, non conservatesi,<sup>14</sup> che influenzarono la normativa pistoiese, compresa quella sulle esequie contenuta nello Statuto del Podestà del 1296.<sup>15</sup>

Le vicende degli statuti fiorentini del periodo in esame e dei regimi di cui furono espressione sono complesse e sono state oggetto di numerosi studi.<sup>16</sup> Ai fini di questa indagine mi limito a evidenziare che uno dei più antichi atti consigliari conservati, datato 26 marzo 1281,<sup>17</sup> conteneva una proposta di revisione statutaria proprio in materia di esequie, che il consiglio deliberò di non confermare fino a che non fosse stata approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi (*duabus partibus et ultra*).<sup>18</sup> L'atto conferma sia la presenza di un *corpus* precedente, a quel tempo oggetto di revisione, sia l'interesse da parte dei membri del consiglio di aggiornare una normativa riguardante eventi molto frequenti che coinvolgevano quotidianamente numerose persone di tutti gli strati sociali, così come l'ambiente ecclesiastico cittadino preposto alla cura spirituale delle anime. Sulla base di quanto è stato registrato nell'atto del 1281 veniamo a conoscenza di una precedente rubrica statutaria intitolata *De expensis et exequiis pro defunctis* che iniziava *Pro funere et exequiis etc.* alla quale un consigliere aveva suggerito di aggiungere un'addizione (*ibi ubi dicitur 'mortuo'*) non pervenuta.<sup>19</sup> La proposta tramandata nel medesimo atto di abrogare il divieto di donare candele e vesti perché *contra libertatem ecclesie* va messa in relazione alla consuetudine di elargire questi oggetti al termine della cerimonia. La presenza della rubrica *Quod vestes mortuorum*

<sup>9</sup> Artifoni, "I governi di 'popolo,'" 1-20; Milani, *I comuni italiani*, 108-58.

<sup>10</sup> Milani, "Dante politico fiorentino," 511-63; Zorzi, "Dante tra i Bianchi e i Neri," 391-413; Cappi, "Dante e Dino," 414-42.

<sup>11</sup> Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25 e Statuto del Podestà dell'anno 1325*.

<sup>12</sup> Sul tema cfr. Salvestrini, "Struttura, normazione e stratificazione."

<sup>13</sup> Rauty, *Statuti pistoiesi del secolo XII*; Nelli, Pinto, Studi; Zdekauer, a cura di, *Breve et ordinamenta populi Pistorii* (1284). Per una sintesi sul rapporto fra Pistoia e Firenze, cfr. Francesconi, "Pistoia e Firenze in età comunale."

<sup>14</sup> Zorzi, "Le fonti normative," LIII-CI; Biscione, *Statuti del Comune di Firenze*.

<sup>15</sup> Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii* (1296); Salvestrini, "Storiografia giuridica," 120-36, 124-5.

<sup>16</sup> Zorzi, "Fonti normative a Firenze;" Zorzi, "Gli statuti di Firenze," 123-41.

<sup>17</sup> Gherardi, *Le Consulte*; Barbadoro, "Gli atti consigliari del Comune di Firenze," 67-119.

<sup>18</sup> Rainey, *Sumptuary Law*, 91.

<sup>19</sup> Rainey, 91; Gherardi, *Le Consulte*, 1, 34.

*sint ecclesie apud quam fuerit sepultura* nello Statuto del Podestà del 1325<sup>20</sup> attesta, seppur a distanza di oltre quarant'anni, l'avvenuta approvazione della richiesta avanzata nel 1281 riguardante la licenza di donare le vesti poste sulle bare dei defunti in occasione delle esequie alla chiesa scelta per la sepoltura.<sup>21</sup> Non essendovi traccia di altre proposte di riforma in materia funeraria negli atti consigliari tramandati fino al 1325 possiamo ragionevolmente dedurre che eventuali aggiornamenti fossero confluiti, prima, nel *corpus* legislativo duecentesco non conservatosi e, in seguito, in quello trecentesco. Infatti, se nello Statuto del Podestà la materia funeraria è trattata dalla sola rubrica appena menzionata, in quello del Capitano del popolo datato 1322, contenente aggiunte fino al 1325, ve ne sono cinque che disciplinano tutto il rituale.<sup>22</sup> L'assenza della rubrica con titolo e *incipit* attestata nell'atto consigliare del marzo 1281 va intesa come indizio di una riforma in questa materia avvenuta a fine Duecento, successivamente rielaborata e confluita infine negli statuti trecenteschi che rappresentano l'esito del dibattito sul tema. Significativamente, gli statuti del comune di Pistoia del 1296, che recepirono numerose norme contenute negli statuti fiorentini vigenti alla fine del Duecento, presentano tre rubriche sulle esequie che confermano tale ipotesi.<sup>23</sup> L'assenza, infatti, negli statuti pistoiesi precedenti alla riforma di norme in questa materia consente di supporre che le novità in tale ambito provenissero da Firenze.<sup>24</sup> Seppur i titoli delle norme pistoiesi duecentesche<sup>25</sup> tradiscano un differente atteggiamento sulla materia funeraria rispetto a quelli della legislazione fiorentina trecentesca, l'esame dei due *corpora* legislativi ha consentito di accertare che gli statuti pistoiesi possano essere ritenuti un'utile fonte per ricavare informazioni sul dibattito in materia di esequie avvenuto a Firenze dagli anni '80 del XIII secolo agli anni '20 del XIV. Come vedremo, infatti, le rubriche degli statuti

<sup>20</sup> Firenze, Statuto del Podestà, 1325: libro V, rub. 10. Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, 337.

<sup>21</sup> La normativa mirava a vietare le assegnazioni di vesti e candele in assenza di disposizioni testamentarie. Notizia sulla concorrenza fra chiese nel corso del XIII secolo sono riportate in Davidsohn, *I primordi della civiltà fiorentina*, 10; e negli Statuti ecclesiastici del 1310 che regolano la questione cfr. Trexler, *Synodal law in Florence and Fiesole*, 257. Sul tema cfr. Mignani, "La predisposizione delle esequie," 23-60, 27.

<sup>22</sup> Le rubriche sono contenute nel libro V: *De numero ire debentium ad mortuos et ad molliacum, et de non fatiendo mistiere, et de mulieribus sotiadis cum duobus equitibus tantum, et aliis pluribus capitullis* (rub. 7); *De modo exequiarum mortuorum* (rub. 8); *De exequiis mortuorum* (rub. 9); *Qualiter redeat mulier que remanserit vidua ad domum propriam de sero* (rub. 10); *De sextoriis pro defunctis* (rub. 11) (Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 201-5).

<sup>23</sup> Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii (1296)*, 39, 126-7, 143.

<sup>24</sup> Non vi sono rubriche sulle esequie nella legislazione pistoiese precedente: Rauty, *Statuti pistoiesi del secolo XII*; Nelli, Pinto, *Statuti pistoiesi del secolo XIII*. Nessuna rubrica in materia funeraria è stata trovata negli statuti di Volterra (1253-54) che pure derivano da quelli fiorentini: Solaini, "Lo Statuto del popolo di Volterra," 3-38.

<sup>25</sup> *De officio et sacramento mulieris euntis ad defuntos* (libro I, rub. 67); *De pena euntis de nocte et percutientis palmas ad corpus mortuum* (libro III, rub. 81); *Quod occasione mortuorum corrutta non fiant de nocte* (libro III, rub. 141): Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii (1296)*, 39, 126-7, 143.

pistoiesi del 1296 dialogano con quelle degli statuti fiorentini del 1322-5 nella misura in cui questi ultimi hanno trādito parte della legislazione della seconda metà del Duecento, da cui a loro volta quelli pistoiesi furono influenzati. Questi codici statutari costituiscono il contesto normativo e storico-culturale in materia di esequie che si intende accostare alla *Vita nova*, assemblata fra il 1293 e il 1295.

Prima di esaminare le rubriche statutarie sui funerali può essere utile un breve cenno sull'atteggiamento delle autorità pubbliche fiorentine nei confronti delle esequie fino alla metà del Trecento, data a cui risale il secondo corpus legislativo pervenuto nella sola versione in volgare.<sup>26</sup> Le riforme confluite nello Statuto del 1355, in buona parte volgarizzate dal notaio Andrea Lancia, non riportano significative novità nei rituali rispetto alla normativa precedente, limitandosi a confermare e ad ampliare esenzioni ed eccezioni per le classi privilegiate già introdotte nel 1322-5 dal governo di popolo a prevalente componente mercantile che sostituì il regime signorile angioino di cui il corpus era espressione.<sup>27</sup> A partire dal 1330 i registri degli atti consigliari attestano una maggiore attenzione alle eccessive spese per i funerali e per le sepolture (26 marzo 1330),<sup>28</sup> accresciute a causa dell'aumentato numero degli invitati e dei partecipanti, compresi i presbiteri e i monaci.<sup>29</sup> Le eccezioni riconosciute nel 1322-5 ai soli *milites*, che potevano recarsi alle esequie accompagnati da cinque pari anziché tre,<sup>30</sup> nel corpus del 1355 vengono ampliate all'intero ceto del privilegio che, oltre ai "cavaleri", comprendeva anche "giudici" e "medici".<sup>31</sup>

<sup>26</sup> Bambi, Salvestrini, Tanzini, a cura di, *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*.

<sup>27</sup> Governo composto "da un preciso gruppo di famiglie di popolo, a prevalente componente mercantile, che avevano promosso gli ordinamenti di giustizia, passato indenni i bandi di parte del 1302, gestito le esclusioni del 1311 e quelle del 1313, e avviato negli anni di regime signorile il controllo elettorale del priorato dopo averne escluso di fatto la fazione antiangioina che tra il 1315 e il 1316 aveva tentato di prendere il controllo della situazione da un processo di magnatizzazione di una parte consistente del vecchio ceto politico del primo comune": Zorzi, "Gli statuti di Firenze del 1322-1325," 8.

<sup>28</sup> Per gli atti del 1330 si veda: De Angelis, a cura di, *I Consigli della Repubblica fiorentina*, 345.

<sup>29</sup> L'atto è datato 25 agosto 1334: cfr. Rainey, *Sumptuary Law*, 111-5. L'autore riporta anche atti successivi con le medesime preoccupazioni il 7 luglio 1338, il 22 novembre 1339, 2 marzo 1340-1, 1345, rispettivamente in Rainey, 115-6, 116-8, 118, 119-20.

<sup>30</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7. Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 201-3.

<sup>31</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1355: libro IV, rub. 79. Bambi, Salvestrini, Tanzini, a cura di, *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, I/3: *Statuto del Capitano del Popolo*, 634-41. Al ceto del privilegio, costituito da "cavaleri di corredo, iudici legisti e medici di fisica e conventati in cirugia", era lecito "tenere bara onorevolmente fornita", "vestire due famigliari di panno nero", far precedere il corteo da un cavallo coperto di seta ("zendado") o drappo "con uno fante vestito a nero" il quale, nel caso il defunto fosse stato cavaliere, poteva "portare una bandiera et uno scudo con armi", "uno libro" se fosse stato un giudice o un medico (Fanfani, *Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze l'anno 1355*, 26). La legislazione suntuaria pubblicata da Fanfani costituisce uno dei dossier tematici riguardanti provvisioni che avevano aggiornato gli statuti del 1355 e subito volgarizzati dal notaio Andrea Lancia (1356); sul tema si veda Tanzini, "La redazione statutaria del 1355," 96.

Come accennato, la *Vita nova* si rivela interessante per conoscere alcune fasi dei rituali funebri così come si svolgevano nella quotidianità lasciata filtrare da Dante. Gli eventi luttuosi narrati nel libro iniziano con la morte di una giovane donna amica di Beatrice (*Vn VIII*); proseguono con le esequie del padre di Beatrice, Folco Portinari, deceduto il 31 dicembre 1289 (*Vn XXII*); culminano con il sogno premonitore che annuncia la morte di Beatrice (*Vn XXIII*); terminano con la morte reale di Beatrice, avvenuta l'8 giugno 1290 (*Vn XXVIII*).<sup>32</sup> Dopo la narrazione di questi eventi, l'atmosfera del lutto e della perdita continuano, ma i riferimenti ai rituali funebri<sup>33</sup> si interrompono per riprendere e concludersi con l'accenno del poeta all'anniversario del primo anno dalla morte di Beatrice (*Vn XXXIV 3*), tema su cui ritornerò. Dante racconta gli eventi luttuosi da cronista; i defunti sono persone care a Beatrice (l'amica, il padre) che toccano emotivamente da vicino la donna e indirettamente Dante, il quale è testimone del solo primo evento. Il dolore e lo stato d'animo provocati dalla perdita di una persona cara erano sentimenti di cui Dante, che al tempo della stesura dell'opera aveva circa 30 anni, aveva fatto esperienza, assistendo più volte a scene di pianto e di disperazione. Episodi vissuti direttamente o indirettamente servono al poeta per rendere verosimili le vicende narrate al fine di coinvolgere i lettori. Nel raccontare gli eventi luttuosi più sopra riepilogati, Dante accenna ai rituali funebri del suo tempo senza soffermarsi sulla loro descrizione. Per immergere emotivamente i lettori suoi contemporanei nell'universo del dolore e della pena è infatti sufficiente al poeta l'impiego di uno specifico lessico attinente al campo semantico del lutto. Tale lessico rimanda a concetti elaborati dalla società del Duecento che Dante adotta per evocare immagini e stati d'animo angosciosi a chi, quei concetti, era in grado di comprendere. Come vedremo nel prossimo paragrafo, il confronto con la normativa statutaria attesta che quelle immagini erano retaggio di un antico mondo di riti e simboli di cui nel basso Medioevo persistevano tracce che i legislatori del tempo intesero correggere e sostituire con nuovi comportamenti più composti, elaborati con il concorso della Chiesa.<sup>34</sup>

## 2. “Scapigliate”, “sfigurete” e “disciolte”: le donne nei riti funebri

Gli statuti comunali stabilivano che le sepolture dovevano avvenire al più presto e mai durante la notte per esigenze di carattere igienico-sanitario e per garantire l'ordine pubblico.<sup>35</sup> In attesa della sepoltura uomini e donne parenti

<sup>32</sup> La bibliografia è molto ampia; mi limito a citare Martinez, “Mourning Beatrice,” 1-29, e Keen, “Lutto, silenzi e omissioni,” 1-17.

<sup>33</sup> Molti sono tuttavia i componenti funebri nel libello “o comunque implicati con un lutto” (Santagata, *Amate e amanti*, 63-111, 67).

<sup>34</sup> De Martino, *Morte e pianto rituale*, 316-8.

<sup>35</sup> Non trattando l'intera materia, verosimilmente perché soggetta a consuetudini, gli statuti fiorentini che disciplinano i rituali funebri sono stati confrontati, anche con altri *corpora legislativi*, come quello senese, per esempio: Turrini, “Le ceremonie funebri a Siena,” 53-102. Sul

e amici del defunto potevano riunirsi nella casa di quest'ultimo partecipando al compianto o “corrotto”. Gli statuti pistoiesi del 1296 vietavano i raduni notturni specificando che tale rituale doveva avvenire entro l'ora nona<sup>36</sup> corrispondente alle odierni tre del pomeriggio;<sup>37</sup> limite orario entro il quale verosimilmente si doveva provvedere anche alla sepoltura.<sup>38</sup> Per rafforzare i divieti gli Statuti fiorentini del 1322-5 vietarono ai banditori deputati ad annunciare i funerali di svolgere tale servizio *a tertio sono campane que pulsatur de sero usque ad sonum campane diei*,<sup>39</sup> corresponsabilizzando in tal modo gli ufficiali al pari dei cappellani della città, dei borghi e del contado, già obbligati da fine Duecento a denunciare i trasgressori e a leggere mensilmente nelle proprie chiese lo statuto affinché venisse conosciuto e rispettato, pena un'ammenda (Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81).<sup>40</sup>

Gli statuti pistoiesi del 1296, verosimilmente esemplati su quelli duecenteschi fiorentini non pervenuti, consentivano la partecipazione al corrotto a non più di quattro uomini oltre ai familiari fino al terzo grado e ai vicini, e alle vedove il rientro a casa di notte accompagnate da dodici uomini e altrettante donne, purché senza alcun “doppiere” acceso (Pistoia, Statuti del Podestà, 1296: libro III, rub. 81).<sup>41</sup> Gli statuti fiorentini del 1322-5 aggiornano la normativa precedente stabilendo che ciascun partecipante al compianto poteva portare con sé non più di tre accompagnatori, che, come già accennato, salivano a cinque se il partecipante fosse stato un cavaliere.<sup>42</sup> Gli aggiornamenti trecenteschi diventano più restrittivi, riducendo il numero degli accompagnatori delle vedove a un massimo di dieci uomini e sei donne, dando licenza al corteo notturno di portare una torcia del peso non superiore a 6 libbre (Firenze, 1322-5: libro V, rub. 10).<sup>43</sup>

Della consuetudine di rendere omaggio al defunto e di partecipare ai ri-

tema generale cfr. Esposito, “La società urbana e la morte,” 97-130; Tosi Brandi, “Le ceremonie funebri a Ravenna e Rimini,” 447-67.

<sup>36</sup> Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 141. Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii (1296)*, 143.

<sup>37</sup> Cherubini, “Stagioni, cicli, lavoro: il tempo tardomedievale,” 45-61.

<sup>38</sup> Le leggi ravennati del Duecento precisavano che i parenti dei defunti dovevano provvedere alla sepoltura nel medesimo giorno del decesso se questo fosse avvenuto prima dell'ora nona diversamente avrebbero dovuto rimandare al giorno successivo, di prima mattina (Zoli, Bernicoli, *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*, 159).

<sup>39</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7. Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 201-3. I banditori dei morti dovevano offrire una garanzia di 100 lire di fiorini “piccioli” al Comune per poter svolgere annualmente tale servizio, ricevendo per ciascun funerale un compenso pari a 10 soldi di fiorini “piccioli”. Lo statuto specificava che il banditore non poteva notificare contemporaneamente due funerali (*una eademque hora pro duobus defunctis bannire super eodem equo*), ma uno alla volta (Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 202-3).

<sup>40</sup> Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii (1296)*, 126.

<sup>41</sup> Zdekauer, 126-7. Il *doppiere* è una torcia formata da circa quattro candele.

<sup>42</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7. Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 201.

<sup>43</sup> Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, 204.

tuali che ne accompagnavano la transizione nell'aldilà dà conto anche Dante nella *Vita nova* quando descrive le esequie di Folco Portinari (Vn XXII 1-3):<sup>44</sup>

[1] Appresso non molti di passati, sì come piacque al glorioso sire, lo quale non negòe la morte a sé, colui che era stato genitore di tanta maraviglia quanta si vedea ch'era questa nobilissima Beatrice, di questa vita uscendo, a la gloria eternale sen gio veramente; [2] onde con ciò sia cosa che cotal partire sia doloroso a coloro che rimangono e sono stati amici di colui che se ne va, e nulla sia si 'ntima amistade come da buono padre a buon figliuolo e da buon figliuolo a buono padre, e questa donna fosse in altissimo grado di bontade e 'l suo padre, sì come da molti si crede e vero è, fossi bono in alto grado, manifesto è che questa donna fu amarissimamente piena di dolore. [3] E con ciò sia cosa che, secondo l'usanza della sopradetta cittade, donne con donne ed uomini con uomini si raunaroni a cotale tristizia, molte donne si raunaro colà dove questa gentilissima Beatrice piangea pietosamente; onde io, veggendo ritornare alquante donne da lei, udio dire loro parole di questa gentilissima com'ella si lamentava, tra le quali parole udio che diceano: "Certo ella piange sì che quale la mirasse dovrebbe morire di pietade".

In questo brano Dante riferisce della morte di Folco Portinari, avvenuta il 31 dicembre 1289, restituendo un frammento di quotidianità della propria città, quella dei raduni nelle case del defunto con cui iniziavano i riti delle esequie, informandoci della separazione fra uomini e donne durante le ceremonie, che al tempo non costituiva un'usanza della sola Firenze, ma che qui secondo quanto comunicato da Dante sembrava fosse un'abitudine particolarmente rigida.<sup>45</sup> Dante riferisce di "molte donne" partecipanti al rito del compianto: ciò poteva essere lecito all'epoca della scomparsa di Folco Portinari (1289) se ci basiamo sulle disposizioni pistoiesi sopra riportate (i familiari fino al terzo grado, i vicini e quattro uomini), purché queste ultime contenessero i gesti disperati, concitati e rumorosi con i quali i convenuti erano soliti accompagnare il defunto nella sua transizione all'aldilà. Si trattava di gesti secolari di origine molto antica<sup>46</sup> attraverso i quali chi partecipava ai funerali sintonizzava il proprio trasporto emotivo con i presenti, abbandonandosi al pianto e a comportamenti agitati, anche violenti, come battere le mani e il petto in segno di afflizione, gridare, graffiarsi il volto e strapparsi i capelli.<sup>47</sup> Questi comportamenti rituali, che misuravano il dolore e simboleggiavano la carica drammatica della morte intesa come condizione di irreversibilità e, dunque, di strazio, erano quelli che le autorità cittadine cercarono di contenere almeno dal XIII secolo, vietandoli con leggi al fine di imporre compostezza durante assembramenti che potevano rivelarsi occasioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico.<sup>48</sup> Tali gesti dovevano infatti essere ancora diffusi se a fine Duecento i legislatori che elaborarono gli statuti pistoiesi furono costretti a intervenire in materia – ma non furono i

<sup>44</sup> I sonetti per la morte del padre non parlano del defunto ma delle reazioni di Beatrice (Santagata, *Amate e amanti*, 96).

<sup>45</sup> Sul tema cfr. Barbero, *Dante*, 72-3, 79-80.

<sup>46</sup> Di Nola, *La morte trionfata*, 69-77.

<sup>47</sup> De Martino, *Morte e pianto rituale*, 15-56.

<sup>48</sup> Cfr. per esempio gli statuti ravennati del XIII e del XIV secolo: Tosi Brandi, "Le ceremonie funebri a Ravenna e Rimini."

soli<sup>49</sup> – vietando a chiunque partecipasse ai funerali di battere le mani (*percussiat sibi palmas*), piangere a voce alta (*alta voce plangat*), togliersi vestiti o berretti (*elevet sibi aliquam mantaturam vel birretum*) in segno di afflizione. Lo stesso statuto stabiliva inoltre che, dopo l’ufficio funebre e al termine del commiato, i partecipanti dovevano congedarsi, disperdendosi senza radunarsi nella casa del defunto ad eccezione dei vicini e dei consanguinei fino al terzo grado;<sup>50</sup> a questi ultimi – e solo a loro – era lecito pranzare nella casa del defunto il giorno stesso della sepoltura (Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81).<sup>51</sup> Dal *corpus normativo* pistoiese, che, come si è detto, potrebbe restituire l’esito del dibattito in materia di esequie compiuto a Firenze negli anni ’80 del Duecento, compreso quello sulla quantità dei partecipanti, è possibile valutare il numero delle donne viste da Dante alle esequie di Folco Portinari. Seppur la scomparsa di questi risalga agli anni delle riforme statutarie, quel “molte” potrebbe voler indicare un numero di presenze in eccesso rispetto a ciò che era lecito e, dunque, commisurare la popolarità del defunto.

La normativa duecentesca che stiamo esaminando disciplinava i comportamenti di tutti i partecipanti sia uomini sia donne, informandoci dei gesti assegnati agli uni e alle altre. Grazie alla lettura dei divieti apprendiamo che in segno di lutto e afflizione (*pro aliquo corrupto*) gli uomini si facevano crescere la barba, che gli statuti stabilivano di radere non *ultra diem sabati proxime tunc sequentem* (Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81).<sup>52</sup> È soprattutto ai gesti compiuti dalle donne che la legislazione rivolge tuttavia particolare attenzione. Ciò perché tradizionalmente si riteneva che queste ultime fossero per loro natura fragili e più inclini rispetto agli uomini a perdere il controllo, a sfogare il dolore attraverso gesti di disperazione clamorosi. Questa fu la ragione per cui durante le esequie la partecipazione delle donne fu progressivamente limitata nel XIV secolo alle sole consanguinee del defunto.<sup>53</sup>

Occorre chiedersi perché nell’antichità, nel medioevo e, in alcune aree dell’Italia fino a tempi più recenti, come attestato dalla nota ricerca di Ernesto De Martino,<sup>54</sup> il mestiere di prefica o di lamentatrice fu soprattutto femminile: il mestiere attesta l’inclinazione delle donne all’abbandono a gesti esagerati o questa specializzazione causò il pregiudizio sulla naturale inclinazione delle donne a perdere il controllo? Nell’antica Grecia, dove erano attestati lamentatrici e lamentatori, Solone (secoli VII-VI a.C.) fu il primo a prescrivere restrizioni sulla partecipazione ai funerali delle donne per evitare le manifestazioni di cordoglio più rumorose e Platone (secoli V-IV a.C.), d’accordo con questo

<sup>49</sup> Ciò è per esempio documentato a Ravenna, a Imola (Tosi Brandi, 455-6), e a Bologna (Muzarelli, a cura di, *La legislazione suntuaria*, 102-4).

<sup>50</sup> Da questo passo dello statuto si deduce la partecipazione di parenti e vicini anche al commiato (Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii* (1296), 126).

<sup>51</sup> Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii* (1296), 126-7.

<sup>52</sup> Nelli, Pinto, 126.

<sup>53</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7. Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 202.

<sup>54</sup> De Martino, *Morte e pianto rituale*, 57-108.

approccio, tentò di giustificare la scelta imputando alle donne la mancanza di misura causata dall'assenza di coraggio e di pudore.<sup>55</sup> A ogni modo, nel basso medioevo la casa del defunto, dove le donne furono progressivamente relegate nel corso del Trecento, rimase, da questo periodo storico in cui si assiste progressivamente alla mediazione del clero in tutti i rituali funebri,<sup>56</sup> l'unico luogo laico di coabitazione fra i vivi e i morti;<sup>57</sup> lo spazio dove poter compiere i rituali che all'esterno erano severamente vietati, in cui elaborare la separazione e la perdita attraverso il pianto rituale progressivamente riservato alle sole donne.<sup>58</sup>

Evocando un altro episodio di compianto, quello in cui riporta di aver partecipato alla veglia funebre di una giovane amica di Beatrice (*Vn VIII 1*), Dante attesta, ancora una volta, la ricorrente e numerosa presenza delle donne (“molte donne”) in queste occasioni così come il rito del pianto loro demandato:

[1] Appresso lo partire di questa gentil donna fu piacere del signore de li angeli di chiamare a la sua gloria una donna giovane e di gentile aspetto molto, la quale fu assai graziosa in questa sopradetta cittade, lo cui corpo io vidi giacere sanza l'anima in mezzo di molte donne le quali piangeano assai pietosamente.

Al funerale di Folco Portinari, padre di Beatrice, Dante comprende il dolore provato da parenti e amici per la perdita del defunto da come si presentano le donne che incontra per strada appena uscite dalla casa in cui si stava svolgendo la veglia funebre. Il poeta restituisce una intensa descrizione del dolore che, quando smisurato e disperato, lascia tracce sul corpo, pienamente coinvolto nella manifestazione dei sentimenti (*Vn XXII 10*):

[10] E, se venite da tanta pietate,  
piacciavi di restar qui meco alquanto  
e qual che sia di lei nol mi celate.  
Io veggio gli occhi vostri c'hanno pianto,  
e veggiovi tornar sì sfigurate,  
che 'l cor mi triema di vederne tanto.

Nel seguente brano, quando, incontrando le donne che con Beatrice avevano partecipato alle esequie del padre di quest'ultima, Dante fa loro dire (*Vn XXII 15*):

Lascia pianger a noi e triste andare  
(e' fa peccato chi mai ne conforta),  
che nel su' pianto l'udimmo parlare

il poeta conferma il centrale ruolo delle donne nel compianto che accompagnava i riti funerari, mostrando l'aspetto sociale di una pratica diffusa e

<sup>55</sup> De Martino, 289–97, 291.

<sup>56</sup> Turrini, “Le ceremonie funebri a Siena nel basso Medioevo,” 53–102, 59.

<sup>57</sup> Fumagalli, “Il paesaggio dei morti.”

<sup>58</sup> L'indicazione data da Boccaccio nel *Decameron* secondo cui durante il compianto funebre solo le donne “parenti e vicine” entravano nella casa del defunto per il compianto mentre gli uomini aspettavano fuori è infatti da ricondurre alla metà del XIV secolo (*Decameron I, Intr. 32*); Barbero, *Dante*, 80.

sentita, necessariamente compiuta per esprimere pubblicamente non solo il dolore dei familiari ma anche quello di un'intera comunità. Tale contesto consente di comprendere meglio la scelta di Dante di introdurre il capitolo dedicato alla premonizione della morte di Beatrice con l'efficace descrizione delle donne che gli annunciano la disgrazia (*Vn* XXIII 4-5):

[4] E però mi giunse un sì forte smarrimento che chiusi gli occhi e cominciai a travagliare sì come farnetica persona ed a imaginare in questo modo che, nel cominciamento de l'errare che fece la mia fantasia, apparvero a me certi visi di donne scapigliate che mi diceano: "Tu pur morrai"; e poi, dopo queste donne, m'aparvero certi visi diversi e orribili a vedere, li quali mi diceano: "Tu sè morto". [5] Così cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello ch'i non sapea ov'io mi fossi; e vedere mi parea donne andare scapigliate piangendo per via, maravigliosamente triste, e pareami vedere lo sole oscurare sì che le stelle si mostravano di colore ch'elle mi faceano giudicare che piangessero; e pareami che gli uccelli, volando per l'aria, cadessero morti e che fossero grandissimi terremuoti. E maraviglianandomi in cotale fantasia e paventando assai, imaginai alcuno amico che mi venisse a dire: "Or non sai? La tua mirabile donna è partita di questo secolo".

E, ancora, in seguito (*Vn* XXIII 23):

[23] Poi vidi cose dubitose molte,  
nel vano imaginar dov'io entrai;  
ed esser mi parea non so in qual loco,  
e veder donne andar per via disciolte,  
qual lagrimando e qual traendo guai,  
che di trestizia saettavan foco.

Le donne descritte da Dante sono “sfigurate” dal dolore e si presentano “scapigliate” e “disciolte”: hanno cioè i capelli in disordine, slegati, non raccolti nelle acconciature tramite veli, bende e nastri come le regole morali imponevano, in particolare a chi era sposata.<sup>59</sup> Le donne stravolte dal pianto e scapigliate, vale a dire dall'aspetto sciatto e sregolato, erano emblema del dolore causato dal lutto, retaggio di quei gesti disperati di origine antica che fino ai secoli XIII-XIV continuaron a misurare il grado di disperazione della perdita subita. Significativamente sia gli statuti pistoiesi di fine Duecento sia quelli fiorentini degli anni '20 del Trecento vietavano severamente a tutte le donne *se scapigliare vel supra bendam elevare*. Se le leggi più antiche consentivano il diritto di potersi abbandonare al dolore mostrandosi *scapigliata* ovvero disperata attraverso i capelli sciolti e senza bende a vedova, madre, sorella carnale, figlia o cognata del fratello carnale (Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81);<sup>60</sup> quelle più recenti limitavano l'eccezione alla sola vedova, rivelandosi più restrittive.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Sul tema utile la sintesi di Muzzarelli, *A capo coperto*, 19-56.

<sup>60</sup> Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii (1296)*, 126. Questo capitolo, aggiunto nell'edizione in nota alla rubrica 81, attesta la riforma ad opera dei giudici fiorentini che ebbero il compito di correggere ed emendare la normativa pistoiese precedente in materia (Zdekauer, “Prefatio,” VII-VIII).

<sup>61</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7. Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 202.

Con poche ed efficaci parole, accompagnate dalla descrizione di stati d'animo di dolore e tristezza, Dante restituisce la rappresentazione del lutto del suo tempo attraverso le donne, principali interpreti della disperazione e, come il legislatore di fine Duecento e inizi Trecento, adotta la stessa terminologia, il lemma *scapigliare*, che richiama direttamente e in modo figurato i gesti così come le reazioni emotive cui quel verbo rimandava. Forse non è un caso che uno dei primi autori ad utilizzare questo vocabolo in un contesto semantico di inquietudine e disperazione sia stato Brunetto Latini. Nella sua *Rettorica* del 1260-1, con la forma aggettivata di quel verbo, il maestro di Dante descrive Medea, protagonista di una tragedia di Euripide, esempio dell'emotività e dell'incontrollata passione femminile, che “stava scapigliata tra’ monimenti e ricoglieva ossa di morti.”<sup>62</sup> Letterato e uomo politico di area guelfa di primo piano nella Firenze del periodo cui risalgono le riforme statutarie di cui ci stiamo occupando, tra gli anni ’70 del Duecento e il 1294 – anno della sua morte – Brunetto Latini può aver avuto un ruolo nell’elaborazione delle norme sulle esequie fiorentine che conosciamo tramite quelle pistoiesi: l’uso di quella parola nuova, *scapigliata*, può rappresentarne la prova.<sup>63</sup>

Già presente in uno statuto milanese sui funerali del secondo decennio del XIII secolo,<sup>64</sup> non sappiamo quanto questa parola fosse diffusa nel sistema discorsivo fiorentino del tempo,<sup>65</sup> tuttavia, è probabile fosse conosciuta e verosimilmente usata nel contesto lugubre perché capace di rimandare a una comune cultura simbolico-rituale del cordoglio e della disperazione che il legislatore intese disciplinare impiegando il linguaggio corrente, mutuato anche da Dante. Gettando uno sguardo sulla legislazione fiorentina del 1355, data a cui risale il *corpus* normativo successivo a quello del 1322-5, pervenuto come già accennato nella sola forma in lingua volgare, si nota come nell’unica rubrica sulle esequie dal titolo “Ordinamento di morti” scompaia ogni riferimento ai gesti di disperazione.<sup>66</sup> Ciò significa che possiamo considerare gli Statuti del 1322-5 come termine entro il quale datare l’attestazione di sconvenienti comportamenti sui quali il Comune di Firenze ritenne ancora necessario legiferare al fine di arginarli, mentre gli Statuti del 1355 come il termine dal quale apprendere se non la scomparsa, almeno una forte attenuazione degli antichi gesti scomposti adottati in segno di dolore a vantaggio di nuovi atteggiamenti più sobri. A tal proposito è utile ricordare che chi si è occupato dell’analisi dei

<sup>62</sup> Latini. *La Rettorica*, 181, riga 14.

<sup>63</sup> Le 43 occorrenze del termine nell’Opera del Vocabolario Italiano (OVI) nel *corpus* dell’italiano antico sono prevalentemente di area toscana, segnatamente fiorentina e tardo duecentesche (<http://www.oviv.cnrs.it/>).

<sup>64</sup> La forma aggettivata è attestata in un ordinamento di Milano del podestà Guglielmo de Landi del 1211 che vietava alle donne “scapigliate” di andare “drexto a funerale, e che non dovessino sbattere le mane, né stare ne li templi” (Manaresi, a cura di, *Gli atti del comune di Milano*, 471).

<sup>65</sup> Dante utilizza l’aggettivo “scapigliata” anche nell’Inferno a proposito della prostituta Taide descritta “sozza e scapigliata” (Inf. XVIII, 127-36).

<sup>66</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1355: libro IV, rub. 79. Bambi, Salvestrini, Tanzini, a cura di, *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, I/3: *Statuto del Capitano del Popolo*, 634-41.

due *corpora legislativi* offrendone un serrato confronto ha potuto constatare che tre rubriche su quattro degli Statuti del 1355 ricalcano quelle degli Statuti del 1322-5, attestando continuità tra le due redazioni.<sup>67</sup> Significativamente, le norme sulle esequie compaiono tra le poche materie aggiornate nel *corpus* del 1355 riguardanti alcuni settori tematici, in particolare nell'ambito della legislazione suntuaria,<sup>68</sup> oggetto di ripetute riforme nel 1330 e nel 1343.<sup>69</sup> Nella rubrica sui "morti", dove si regolavano qualità e quantità delle persone coinvolte nelle esequie, qualità e quantità di doppiere e cera, vesti, colori e servizi lugubri, non compaiono divieti sulle antiche pratiche del corotto e nemmeno parole o aggettivi derivanti dal lemma *scapigliare* o da altri di analogo significato. Ciò costituisce indizio per ipotizzare che attorno alla metà del Trecento i nuovi modelli culturali imposti dalle autorità civiche si fossero affermati soppiantando, almeno nella loro forma pubblica, le espressioni di dolore più eclatanti, ancora praticate e visibili nella Firenze al tempo di Dante e attestate dalla *Vita nova*. Occorre tuttavia ricordare che nel 1355 erano trascorsi pochi anni dalla terribile Peste Nera e forse non va sottovalutata l'opportunità da parte delle autorità comunali di allentare le forme di controllo su questi aspetti a vantaggio di cruciali temi di carattere economico-sociale.<sup>70</sup>

### 3. *Liturgia, colori e tempi del lutto*

Nel corso del tardo Medioevo, la manifestazione eclatante del dolore per il distacco dalle persone care espressa con lamenti, pianti e gesti fu progressivamente sostituita dai "vestiti lugubri" che, attraverso le tonalità scure, furono deputati a esprimere il lutto.<sup>71</sup> La redazione pistoiese del 1296 così come quella fiorentina del 1322-5 riservavano alla sola vedova, vietando a tutte le donne, ad eccezione delle consanguinee del defunto, di coprirsi il capo con il mantello in occasione dei funerali.<sup>72</sup> Con la limitazione dei panni lugubri alla sola vedova, i legislatori intendevano ridurre le spese eccessive e, dunque, le manifestazioni di ricchezza da parte dei ceti emergenti, in ragione del fatto che i tessuti nelle tonalità dal bruno al nero al "morello", un colore rosso scuro tendente al violaceo, erano molto costosi a causa delle materie prime pregiate impiegate nel lungo e complesso processo tintorio attraverso il quale

<sup>67</sup> Tanzini, "La redazione statutaria del 1355," 90.

<sup>68</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1355: libro IV, rubb. 77-9. Bambi, Salvestrini, Tanzini, a cura di, *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, I/3: *Statuto del Capitano del Popolo*, 627-41; Fanfani, *Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze l'anno 1355*.

<sup>69</sup> Gérard-Marchant, a cura di, *Draghi rossi e querce azzurre*.

<sup>70</sup> Sulle novità della legislazione di metà Trecento si veda Tanzini, "La redazione statutaria del 1355," 92-107.

<sup>71</sup> Pinchera, "Vestire la vita, vestire la morte," 221-59.

<sup>72</sup> Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81; Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7. Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii (1296)*, 126; Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 202.

era possibile ottenere i colori più scuri e saturi.<sup>73</sup> Tali restrizioni potevano inoltre contribuire ad agevolare i controlli sulla quantità di persone coinvolte nelle ceremonie funebri e perseguire gli eventuali trasgressori con le ammende previste dagli statuti.<sup>74</sup> I funerali infatti erano riti onorati da cittadini appartenenti a tutti i ceti sociali, che, con differenti capacità di spesa, adempivano quasi quotidianamente a rituali con cui manifestare il dolore per la morte di chi apparteneva al proprio gruppo parentale. Elementi significativi dei riti funerari disciplinati dagli statuti, gli abiti da lutto contribuirono progressivamente e diffusamente a sostituire i gesti attraverso i quali per secoli erano stati manifestati commozione, disperazione e vedovanza. Gli statuti fiorentini del 1355 prescriveranno per esempio in maniera più puntuale le vesti vedovili,<sup>75</sup> estendendo la possibilità di farle indossare non solo alla vedova ma anche alle donne consanguinee del defunto. Ciò è da ricondurre alla maggiore attenzione che le persone rivolsero nel corso del XIV secolo al ruolo sociale delle vesti e alle licenze che le autorità cittadine furono verosimilmente costrette a concedere per evitare tensioni sociali.<sup>76</sup> Della vestizione lugubre femminile era responsabile il marito,<sup>77</sup> che doveva garantire alla moglie di poter celebrare dignitosamente il periodo del lutto per l'onore del defunto e delle casate coinvolte.

Gli statuti del Due e Trecento qui esaminati stabilivano che i defunti, sia uomini sia donne, dovevano essere vestiti esclusivamente di panno semplice di lana bianca (*solum de stamigna bianca*) senza tessuti preziosi (“drappi”) di lana o seta, pena il divieto di far uscire il defunto da casa.<sup>78</sup> La rubrica duecentesca precisava che durante il tragitto verso la chiesa per la sepoltura nessuno poteva apporre sul defunto drappi di lana o d’oro o di seta, ma soltanto una coperta di seta (“zendado”) o di cotone (“bucheramo”) o di lino, verosimilmente in base alle capacità economiche dei partecipanti (Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81).<sup>79</sup> In alcun modo i defunti potevano essere portati *in palmis* ma *in cataletto, sive bara* (Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81).<sup>80</sup> Un altro elemento che prova, ancora una volta, la stretta connessione fra gli statuti pistoiesi e quelli fiorentini non pervenuti è

<sup>73</sup> Mazzarelli, *Guardaroba medievale*, 52-168, 164-5; Pastoureau, *Nero*; Hoshino, “La tintura di grana nel basso Medioevo,” 2-29; Harsch, “Nicolò di Piero di Giunta Del Rosso,” 53-61.

<sup>74</sup> Gli statuti di Pistoia del 1296 prevedevano una donna *super defuntis* il cui ufficio, gratuito, durava in carica sei mesi; questa donna doveva recarsi ad ogni funerale della città e dei borghi per *constringere et monere mulieres* partecipanti alle ceremonie funebri e denunciare chi trasgrediva (Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii* (1296), 39 (libro III, rub. 67).

<sup>75</sup> Fanfani, *Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze l'anno 1355*, 25-26.

<sup>76</sup> Sul tema cfr. Hunt, *Governance of the consuming passions*; Mazzarelli, *Le regole del lusso*, 151-91; Riello, Rublack, *The right to dress*.

<sup>77</sup> Sul tema cfr. Chabot, “La sposa in nero,” 421-62.

<sup>78</sup> Pistoia, Statuto del Podestà, 1296: libro III, rub. 81; Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7. Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii* (1296), nota 1, 127; Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 202.

<sup>79</sup> Zdekauer, a cura di, *Statutum potestatis communis Pistorii* (1296), nota 1, 127.

<sup>80</sup> Zdekauer, nota 1, 127.

contenuto in una rubrica della redazione del 1322-5 che riprende la suddetta norma informando che fosse dettata da una consuetudine (“ut moris est”) reiterata *ut nemo frustra gravetur doloribus, laboribus et expensis*, pena un’ammenda di 50 lire di fiorini *piccioli*.<sup>81</sup> Rispetto alla legislazione duecentesca, quella trecentesca si arricchisce di norme riguardanti vesti e ornamenti delle donne defunte e doni in drappi consentiti durante le esequie (Firenze, Statuti del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 7).<sup>82</sup>

Alla fine del XIII secolo, l’ultimo viaggio nell’aldilà doveva, dunque, compiersi per tutti con una veste di lana semplice e di colore bianco, lo stesso colore dell’abito col quale Beatrice, “vestita di colore bianchissimo”, nella *Vita nova* si presenta a Dante nell’incontro in cui la donna porge a questi il saluto nell’ora nona (*Vn* III 1).<sup>83</sup>

[1] Poi che fuoro passati tanti dì che appunto eran compiuti li nove anni appresso l’apparimento soprascritto di questa gentilissima, ne l’ultimo di questi dì avenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne le quali erano di più lunga età, e, passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov’io era molto pauroso e, per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine.

Con ciò vorrei evidenziare il riferimento a un colore riconducibile non soltanto alla pudicizia segnalata dai commentatori danteschi,<sup>84</sup> ma anche alla fede, all’umiltà e alle esequie cui quel colore si addiceva verosimilmente in funzione della speranza cristiana nella futura resurrezione.<sup>85</sup> L’istituzione di un abito e di un colore *ad hoc* per la sepoltura fa parte dei nuovi rituali elaborati per controllare il dolore e anche per ricordare ai vivi che le esequie erano occasione per fare penitenza e ottenere la salvezza.<sup>86</sup> Il colore bianco dell’abito di Beatrice nella *Vita nova* potrebbe pertanto essere un primo riferimento al ruolo salvifico della stessa che Dante perfezionerà nella *Commedia*, dove questo colore viene attribuito agli angeli del Paradiso che indossano un abito “tanto bianco che nulla neve a quel termine arriva” (Par. XXXI, 14-15). Ciò in

<sup>81</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1322-5: libro V, rub. 8. Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 203-4.

<sup>82</sup> Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25*, 202. Gli statuti concedevano di far realizzare in *stamigna* bianca sia tunica sia sopravveste (“guarnaccchia”) nel caso di giovani donne, una sola veste (“cottardita”) o tunica con mantello nel caso di donne anziane; sul capo non si consentiva altro ornamento che eccedesse il valore massimo di 40 soldi. Le donne defunte “magne vel parve” non potevano essere ornate di seta, oro, argento o di qualunque altra materia preziosa, né con anello, smalto o pietra preziosa, né con ghirlanda di fiori o erbe, concedendo una treccia purché fosse realizzata con i capelli della stessa defunta. La medesima rubrica prende in considerazione le eccezioni per i funerali di cavalieri e giudici, in occasione dei quali era lecito donare drappi d’oro.

<sup>83</sup> Santagata, “Il saluto di Beatrice.”

<sup>84</sup> Per esempio, Carrai, a cura di, Dante Alighieri, *Vita nova*.

<sup>85</sup> Interessante a tal proposito è l’accostamento di Beatrice in questa seconda epifania della *Vita nova* alla trasfigurazione di Cristo proposta da De Robertis, a cura di, Dante Alighieri, *Vita Nuova*, 36.

<sup>86</sup> De Martino, *Morte e pianto rituale*, 322.

ragione del fatto che, in genere, le vesti quotidiane nel basso Medioevo non erano bianche<sup>87</sup> e che il colore bianco, anzi “bianchissimo”, fu di difficile realizzazione fino all’età moderna.<sup>88</sup> Alla prassi penitenziale, cui erano assimilabili le esequie e tutti i comportamenti connessi al lutto, va ricondotta anche la volontà di alcuni testatori fiorentini di inizio Trecento di essere sepolti non in stamigna bianca ma con l’abito religioso.<sup>89</sup> La consuetudine di donare vesti e tessuti preziosi che parenti o amici ponevano sulla bara dei defunti alle chiese preposte alla sepoltura è invece riconducibile all’elargizione di oblazioni ed elemosine che avrebbero agevolato il percorso di redenzione del morto nel suo viaggio nell’aldilà grazie alla mediazione delle autorità ecclesiastiche (Firenze, Statuto del Podestà, 1325: libro V, rub. 10).<sup>90</sup> Come già accennato, tale rubrica attesta l’avvenuta ricezione della riforma proposta nel 1281 che, a sua volta, abrogava una precedente legge.<sup>91</sup>

L’anniversario annuale della morte di Beatrice (“annoale”: *Vn XXXIV 3*), che marca un passaggio importante nella *Vita nova*, può essere meglio interpretato se inserito nel contesto storico del tempo. Nel medioevo si riteneva che l’anima si allontanasse dal corpo gradualmente e le funzioni religiose servivano ad accompagnare questo transito.<sup>92</sup> Il progressivo distacco del defunto dal mondo dei vivi, che conduceva l’anima di quest’ultimo nell’aldilà, era scandito da intervalli regolati dalle autorità ecclesiastiche a sette, a trenta, a cento giorni e a un anno dalla morte del defunto istituiti nei riti di *Commemorazione delle anime dei defunti* diffusisi fra i secoli XII-XIII.<sup>93</sup> È appena il caso di ricordare

<sup>87</sup> Negli elenchi descrittivi di vesti fiorentine denunciate tra il 1343-5 il colore bianco è riservato a ornamenti come righe, compassi, lettere, sfondi di tessuti figurativi, cfr. Gérard-Marchant, a cura di, *Draghi rossi e querce azzurre*, in particolare Sznura, “La ‘prammatica fiorentina,’” LXVI-LXVIII. Sui tessuti bianchi cfr. inoltre Tosi Brandi, “Un abito per Osanna,” 179.

<sup>88</sup> Pastoureau, *Nero*, 66. È il caso di precisare che il colore bianco fu quello dell’abito nuziale soltanto dalla metà del XIX secolo, quando fu abbinato al dogma dell’Immacolata Concezione: Pinchera, “Vestire la vita, vestire la morte,” 231.

<sup>89</sup> Mignani, “La predisposizione delle esequie,” 56-60. Tale prassi è attestata anche negli Statuti del 1355 (Bambi, Salvestrini, Tanzini, a cura di, *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, I/3: *Statuto del Capitano del Popolo*, 637).

<sup>90</sup> Pinto, Salvestrini, Zorzi, a cura di, *Statuto del Podestà dell’anno 1325*, 337.

<sup>91</sup> Vedi *supra* pp. corrispondenti alle note n. 19-20.

<sup>92</sup> Vovelle, *La morte e l’Occidente*, 16.

<sup>93</sup> Si veda per esempio la spiegazione che ne dà Iacopo da Varazze (ca.1228-98) nella *Legenda aurea* nel capitolo intitolato *Commemorazione delle anime dei defunti*: “Nel fare questi suffragi la Chiesa ha la consuetudine di osservare tre numeri: il sette, il trenta e l’anno, e la ragione di questa scelta è esposta nel libro di *Mitrale*. Si osserva il numero di sette perché le anime giungano alla quiete dell’eterno sabato, il che vuol dire perché siano rimessi loro tutti i peccati che commisero nella loro vita, la quale si svolge nei cicli di sette giorni; oppure perché siano loro rimessi tutti i peccati commessi col corpo, nei suoi quattro umori, e coll’anima, nella quale stanno tre potenze. Si osserva il numero di trenta, che è fatto di tre decine, perché sia l’uomo punito di quanto ha commesso contro la fede nella Trinità e contro il decalogo. Si osserva anche l’anniversario, perché si possa giungere dagli anni della calamità agli anni dell’eternità. Come infatti celebriamo gli anniversari dei santi in onore loro e in nostra utilità, così anche osserviamo l’anniversario dei defunti in loro utilità e per nostra devozione” (Vitale Brovarone, a cura di, Iacopo da Varazze, *Legenda aurea*, 903-4). Si veda anche Schmugge, “Aspetti della morte nel diritto canonico,” 40-1.

che i nuovi rituali di cui si sta trattando erano connessi all'idea del Purgatorio nato concettualmente nella seconda metà del XII secolo e di cui proprio Dante offrirà per primo la rappresentazione più completa e complessa contribuendo in maniera indelebile a fissarne l'esistenza nell'immaginario collettivo.<sup>94</sup> I tempi di commemorazione dei defunti erano regolati anche dalle normative statutarie di Due-Trecento con lo scopo di limitare gli assembramenti e il rinnovo delle pratiche di cordoglio con le conseguenti criticità di ordine pubblico e morale che si volevano evitare. Per tali ragioni le legislazioni cittadine consentivano, per esempio, alla sola vedova di andare a pregare in chiesa dopo la sepoltura e nel corso del primo anno dalla morte del marito, incoraggiando parenti e amici a elargire offerte (*oblaciones*) per riscattare i propri peccati e quelli dei defunti.<sup>95</sup> Il termine di congedo definitivo del defunto dal mondo terreno, stabilito a un anno dalla morte di quest'ultimo, segnava anche la fine del periodo di lutto, con significative ricadute sociali nella vita quotidiana, soprattutto per le vedove. Gli statuti fiorentini del 1322-5 non approfondiscono il tema, ma la fine del lutto coincideva anche con il termine della vedovanza, che, dal punto di vista sociale, era molto importante perché avrebbe consentito alla donna, se ancora in età fertile, di essere nuovamente promessa sposa. Gli statuti di metà Trecento senesi, per esempio, che hanno tramandato una legislazione in materia funebre consistente e di lunga durata, intervengono disciplinando il ritorno della vedova nella casa del padre o del fratello dopo un anno dalla morte del defunto: si trattava di un rituale speculare a quello nuziale secondo il quale la vedova veniva riaccompagnata dai parenti dell'una e dell'altra famiglia di notte al lume di doppieri.<sup>96</sup> La riduzione del termine del lutto stabilito negli "Ordinamenti di morti" fiorentini del 1355, dai sei mesi riservati alla vedova e alle parenti più strette del defunto fino a un massimo di 15 giorni imposti a tutte le altre persone<sup>97</sup> rappresenta una misura da ricondurre alle politiche di sostegno alla crescita demografica elaborate in seguito alla Peste Nera, che aveva ridotto di almeno 1/3 la popolazione fiorentina.<sup>98</sup>

Dante pensa di scrivere una poesia "quasi per annoale" (Vn XXXIV 3), vale a dire per celebrare l'anniversario della morte di Beatrice e il congedo definitivo di quest'ultima dal mondo dei vivi; il momento in cui, secondo il poeta, la donna sarebbe stata accolta in Paradiso tra i beati ovvero i "cittadini di vita eterna" (Vn XXXIV 1).

<sup>94</sup> Le Goff, *La nascita del Purgatorio*.

<sup>95</sup> Tosi Brandi, "Le ceremonie funebri a Ravenna e Rimini," 457. Nei testamenti fiorentini di inizi Trecento sono ricordati legati "pro anima" del testatore (cfr. Mignani, "La predisposizione delle esequie," 39-40).

<sup>96</sup> Sulla legislazione suntuaria senese si veda: Ceppari Ridolfi, Turrini, *Il mulino delle vanità*; Ceppari Ridolfi, Mecacci, Turrini, a cura di, *La legislazione suntuaria*; Turrini, "Le ceremonie funebri a Siena," 62.

<sup>97</sup> Firenze, Statuto del Capitano del popolo, 1355: libro IV, rub. 79. Bambi, Salvestrini, Tanzini, a cura di, *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, I/3: *Statuto del Capitano del Popolo*, 638-9.

<sup>98</sup> Sul tema cfr. Falsini, "Firenze dopo il 1348;" e più in generale Luongo, *La Peste Nera*.

[1] In quello giorno nel quale si compiea l'anno che questa donna era fatta delli cittadini di vita eterna, io mi sedeia in parte ne la quale, ricordandomi di lei, disegnava uno angelo sopra certe tavolette; e, mentre io lo disegnava, volsi li occhi e vidi lungo me uomini a li quali si convenia di fare onore. E' riguardavano quello che io facea, [2] e, secondo che me fu detto poi, egli erano stati già alquanto anzi che io me ne accorgesse. Quando li vidi, mi levai e, salutando loro, dissi: "Altre era testé meco, però pensava". [3] Onde, partiti costoro, ritornai a la mia opera del disegnare figure d'angeli e, faccendo ciò, mi venne un pensiero di dire parole quasi per annoale e di scrivere a costoro li quali erano venuti a me. E dissi allora questo sonetto lo quale comincia Era venuta, lo quale à due cominciamenti e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro.

Soltanto al termine di tutti gli uffici lugubri e trascorso un anno dalla morte dell'amata Dante avrebbe potuto volgere le attenzioni alla "donna pietosa". Se nel *Convivio* (1304-7) Dante rettificherà il cedimento verso un nuovo amore a due anni dalla morte di Beatrice tarandolo sul tempo più lungo previsto dal codice erotico amoroso,<sup>99</sup> nella *Vita nova* la demarcazione del tempo è scandita dal dato storico, quello imposto dal rituale religioso cui era uniformato anche quello sociale. L'anniversario del primo anno dalla scomparsa dei defunti era una tappa importante anche per i vivi: Dante ne era pienamente consapevole, perché durante quell'anno di progressivo distacco dell'anima dal corpo, a Beatrice si doveva il rispetto di tutti i rituali previsti dai congiunti, ai quali Dante sentiva di appartenere. Il lessico di Dante relativo all'anniversario annuale di commemorazione dei defunti, che nella *Vita nova* assume un rilevante significato,<sup>100</sup> trova riscontro nel dato reale, cui il poeta rimanda facendo leva sulla comprensione dei suoi contemporanei, che di quella circostanza conoscevano bene rituale e significato.

#### 4. Conclusioni

Nella *Vita nova* Dante sperimenta strategie poetiche innovative superando l'ostacolo della perdita fisica con la persistenza dell'amore oltre la morte,<sup>101</sup> scegliendo un linguaggio efficace per condividere i sentimenti del dolore e della perdita con i suoi lettori, che il poeta sa trasportare in un paesaggio di disperazione e, insieme, di speranza utilizzando un lessico loro familiare. Il clima lugubre che fa da cornice al libello ed è funzionale alla novità dantesca<sup>102</sup> prende spunto dalla realtà del tempo, segnatamente dalle pratiche funerarie cui Dante aveva assistito frequentemente. L'analisi dei brani della *Vita nova* che fanno riferimento a quei rituali consente di comprendere la selezione linguistica e simbolica adottata dal poeta che si avvale dei riferimenti culturali del suo tempo per dialogare con i suoi contemporanei. Le principali

<sup>99</sup> Maldina, "Dante e le regole del lutto," 179-91.

<sup>100</sup> Grimaldi, "L'anniversario di Beatrice," 479-91.

<sup>101</sup> Si vedano almeno Barański, *Dante e i segni*; Cristaldi, "Risorse della narrazione;" Carrai, *Dante elegiaco*.

<sup>102</sup> Antonelli, "La morte di Beatrice," 54-5.

fonti storiche per ricostruire e comprendere le pratiche funerarie del tardo Medioevo sono costituite dalla normativa statutaria che dal Duecento si pose l'obiettivo di diffondere una nuova cultura e una nuova etica cittadina, promuovendo misure disciplinari contro comportamenti che potevano mettere in crisi l'ordine pubblico e la pacifica convivenza nello spazio urbano, luogo di costanti tensioni politiche e sociali. L'esame della normativa della città gigliata sulle esequie ricavata dalle riforme consigliari duecentesche e dal corpus del 1322-5 confrontata con quella pistoiese del 1296, derivata a sua volta dalla redazione fiorentina tardo duecentesca non pervenuta, ha consentito di ricostruire il contesto legislativo in vigore al tempo della *Vita nova*, quando i regimi comunali stavano tentando di codificare i gesti dei *cives* in nome di una nuova moralità civica. Tanto nell'opera letteraria quanto nella legislazione due-trecentesca in materia di funerali le donne sono protagoniste a causa della loro inclinazione all'abbandono e del loro impegno a perpetuare rituali in qualità di detentrici di un secolare patrimonio di gesti e simboli. Non conosciamo l'efficacia della politica municipale fiorentina contro le antiche pratiche di manifestazione del dolore e della disperazione che, attraverso i divieti reiterati fino al 1322-5, i legislatori tentarono di sostituire con nuovi modelli culturali basati sulla compostezza del dolore. Gli aggiornamenti normativi del 1355, in cui non v'è traccia degli intollerabili comportamenti che nei decenni precedenti si volevano cancellare, sembrano attestare la scomparsa di questi ultimi o almeno il loro confinamento alla sola sfera privata. Le eloquenti descrizioni offerte da Dante delle donne "sfigurate" dal pianto e "scapigliate" ovvero volutamente trasandate in segno di disperazione contenute nella *Vita nova* mostrano la potenza emotiva e comunicativa di quei rituali ancestrali di cui tra la fine del Duecento e gli inizi Trecento rimanevano le ultime tracce.

L'opera, assemblata fra il 1293 e il 1295, restituisce un momento di transizione tra la persistenza di antiche tradizioni sempre più relegate nella casa del defunto e l'affermazione di nuovi rituali elaborati dalle autorità cittadine in concorso con quelle religiose al fine di regolare i rapporti fra i gruppi sociali e trasformare le esequie in un'occasione di penitenza per tutti i partecipanti ai fini della salvezza. Di ciò apprendiamo dalle norme statutarie che disciplinavano non soltanto il decoro dei partecipanti ma anche tessuti e colori delle vesti dei defunti e imponevano, in accordo con la liturgia cristiana, i tempi del lutto, che avevano importanti risvolti pure di carattere sociale. Parte di questi elementi derivanti dal vissuto di Dante e dalla cultura municipale fiorentina, che egli stesso aveva contribuito a formare fino al suo esilio, sono confluiti nell'elaborazione della *Vita nova* di cui si è tentato di offrire un'analisi da una nuova prospettiva.

## Opere citate

- Antonelli, Roberto. "La morte di Beatrice e la struttura della storia." In Picchio Simonelli, Maria, a cura di. *Beatrice nell'opera di Dante e nella memoria europea, 1290-1990: Atti del convegno Internazionale (10-14 dicembre 1990)*, 35-56. Napoli: Edizioni Cadmo, 1994.
- Arrighi, Vanna, a cura di. *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario: Atti dell'incontro di studio organizzato dall'Archivio di Stato di Firenze (Firenze, 14 dicembre 1993)*. Firenze: Edifir, 1995.
- Artifoni, Enrico. "I governi di 'popolo' e le istituzioni comunali nella seconda metà del XIII secolo," *Reti Medievali Rivista* 4, no. 2 (2003): 1-20. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/283>
- Bambi, Federigo, Francesco Salvestrini, e Lorenzo Tanzini, a cura di. *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, 3 voll. Firenze: Olschki, 2023.
- Barański, Zygmunt G. *Dante e i segni: saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri*. Napoli: Liguori, 2000.
- Barbero, Alessandro. *Dante*. Bari-Roma: Laterza 2020.
- Barbadoro, Bernardino. "Gli atti consigliari del Comune di Firenze fino alla metà del Trecento." *Archivio storico italiano* 92, no. 3 (1934): 67-119.
- Biscione, Giuseppe, a cura di. *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario*. Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, 2003.
- Cappi, Davide. "Dante e Dino interpreti della politica 'popolana' di Firenze." In Milani, Giuliano e Antonio Montefusco, a cura di. *Dante attraverso i documenti. II. Presupposti e contesti dell'impegno politico a Firenze (1295-1302)*. *Reti Medievali Rivista* 18, no. 1 (2017): 414-42. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/5103>
- Carrai, Stefano, a cura di. *Dante Alighieri, Vita nova*. Milano: Rizzoli, 2009.
- Carrai, Stefano. *Dante elegiaco: una chiave di lettura per la 'Vita nova'*. Firenze: Olschki, 2006.
- Carrai, Stefano. *Il primo libro di Dante. Un'idea della "Vita Nova."* Pisa: Edizioni della Normale, 2020.
- Ceppari Ridolfi, Maria Assunta, Enzo Mecacci, e Patrizia Turrini, a cura di. *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'Età moderna nello spazio di Siena e Grosseto: Atti della giornata di studio (Siena, 25 maggio 2018)*. Siena: Accademia degli intronati, 2019.
- Ceppari Ridolfi, Maria Assunta, e Patrizia Turrini. *Il mulino delle vanità. Lusso e ceremonie nella Siena medievale. Con l'edizione dello statuto del Donnaio (1343)*. Siena: Il leccio, 1993.
- Chabot, Isabelle. "La sposa in nero". La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)." *Quaderni storici* 89, no. 2 (1994): 421-62.
- Cherubini, Giovanni. "Stagioni, cicli, lavoro: il tempo tardo medievale." In *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del basso Medioevo*. Atti del XXXII Convegno storico internazionale (Todi, 8-11 novembre 1995), 45-61. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1991.
- Cristaldi, Sergio. "Risorse della narrazione. Vita nuova 13." In Cristaldi, Sergio, a cura di. *Per rima, per prosa. Dante: Vita nuova e Rime*, 35-59. Milano: Franco Angeli, 2021.
- Crouzet-Pavan, Élisabeth. *Inferni e paradisi. L'Italia di Dante e Giotto*. Roma: Fazi, 2007 (ed. or. *Enfers et Paradis. L'Italie de Dante et de Giotto*). Paris: Albin Michel, 2001.
- Davidsohn, Robert. *I primordi della civiltà fiorentina. Il mondo della Chiesa. Spiritualità ed arte. Vita pubblica e privata*. Storia di Firenze, VII. Firenze: Sansoni, 1981 [prima ed. 1965].
- De Angelis, Laura, a cura di. *I Consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum XIII e XIV (1326-1331)*. Roma: Ministero per i Beni e le attività culturali, 2000.
- De Martino, Ernesto, *Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria*, a cura di Marcello Massenzio. Torino: Einaudi, 2021.
- De Matteis, Maria Consiglia, e Berardo Pio, a cura di. *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del convegno di studio (Bologna, 3-4 settembre 2010). Bologna: BUP, 2011.
- De Robertis, Domenico, a cura di. *Dante Alighieri, Vita Nuova*. Vol. 1, parte I di Dante Alighieri, *Opere Minori*, 1-247. Milano-Napoli: Ricciardi, 1984.
- Di Nola, Alfonso M., *La morte trionfata. Antropologia del lutto*. Roma: Newton Compton Editori, 1995.
- Diacciati, Silvia. *Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento*, Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2011.

- Diacciati, Silvia, e Andrea Zorzi, a cura di. *La legislazione antimagnatizia a Firenze*. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013.
- Esposito, Anna. "La società urbana e la morte: le leggi suntuarie." In Salvestrini, Francesco, Gian Maria Varanini, e Anna Zangarini, a cura di. *La morte e i suoi riti in Italia tra medio-evo e prima età moderna*, 97-130. Firenze: Firenze University Press, 2007.
- Falsini, Aliberto Benigno, "Firenze dopo il 1348. Le conseguenze della peste nera." *Archivio storico italiano* 129, no. 4 (1971): 425-503.
- Fanfani, Pietro, a cura di. *Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze l'anno 1355 e volgarizzata nel 1356 da ser Andrea Lancia*. Firenze: Società Tipografica sulle logge del grano, 1851.
- Francesconi, Giampaolo. "Pistoia e Firenze in età comunale. I diversi destini di due città della Toscana interna." In Gualtieri, Piero, a cura di. *La Pistoia comunale nel contesto toscano ed europeo (Secoli XII-XIV)*, 73-100. Pistoia: Società pistoiese di storia patria, 2008.
- Fumagalli, Vito. "Il paesaggio dei morti. Luoghi d'incontro tra i morti e i vivi sulla terra nel Medioevo." *Quaderni storici* 17, no. 50 (1982): 411-25.
- Gérard-Marchant, Laurence, a cura di. *Draghi rossi e querce azzurre. Elenchi descrittivi di abiti di lusso (Firenze 1343-1345)*. Firenze: Sismel, 2013.
- Gherardi, Alessandro. *Le Consulte della Repubblica fiorentina dall'anno 1280 al 1298*. 2 voll. Firenze: Sansoni, 1896-8.
- Grimaldi, Marco. "L'anniversario di Beatrice." In Mazzucchi, Andrea, a cura di. *Per beneficio e concordia di studio. Studi danteschi offerti a Enrico Malato per i suoi ottant'anni*, 479-91. Cittadella (PD): Bertoncello Arti Grafiche, 2015.
- Gualtieri, Piero. *Il Comune di Firenze tra Due e Trecento: partecipazione politica e assetto istituzionale*. Firenze: Olschki, 2009.
- Guimbard, Catherine. "Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384." *Archivio storico italiano* 150, no. 1 (1992): 57-81.
- Harsch, Mathieu. "Nicolò di Piero di Giunta Del Rosso, tintore a Prato alla fine del Trecento." In Degl'Innocenti, Daniela, e Giampiero Nigro, a cura di. *Un panno medievale dell'azienda pratese di Francesco Datini. Studio e ricostruzione sperimentale*, 53-61. Firenze: Firenze University Press, 2021.
- Hoshino, Hidetoshi. "La tintura di grana nel basso Medioevo." In Franceschi, Franco, e Sergio Tognetti, a cura di. *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, 2-29. Firenze: Olschki, 2001.
- Hunt, Alan. *Governance of the consuming passions: A history of Sumptuary Laws*. Basingstoke: Macmillan, 1996.
- Jones, Philip. *The Italian City-State. From Commune to Signoria*. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Keen, Catherine. "Lutto, silenzi e omissioni: la Vita nova fra vissuto e poetato." In Borsa, Paolo, e Anna Maria Cabrini, a cura di. *Dante e il prosimetro. Dalla 'Vita nova' al 'Convivio'*. *Quaderni di Gargnano* 5 (2022): 1-17.
- Kovesi Killerby, Catherine. *Sumptuary Law in Italy 1200-1500*. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Latinì, Brunetto, *La Rettorica*, a cura di Francesco Maggini. Firenze: Le Monnier, 1968.
- Le Goff, Jacques, *La nascita del Purgatorio*. Torino: Einaudi, 2014 (ed. or. *La naissance du Purgatoire*. Paris: Gallimard, 1981).
- Luongo, Alberto. *La Peste Nera. Contagio, crisi e nuovi equilibri nell'Italia del Trecento*. Roma: Carocci, 2022.
- Maire Vigueur, Jean-Claude, e Enrico Faini. *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*. Milano: Mondadori, 2010.
- Maldina, Nicolò. "Dante e le regole del lutto. Postilla a margine di Convivio II XII 7." In Borsa, Paolo, e Anna Maria Cabrini, a cura di. *Dante e il prosimetro. Dalla 'Vita nova' al 'Convivio'*. *Quaderni di Gargnano* 5 (2022): 179-91.
- Manaresi, Cesare, a cura di. *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno 1216*. Milano: Capriolo & Massimino, 1919.
- Martinez, Ronald L. "Mourning Beatrice: The Rethoric of Threnody in The 'Vita nuova'." *Modern Language Notes* 113, no. 1 (1998): 1-29.
- Mignani, Monica. "La predisposizione delle esequie nei testi di un notaio fiorentino della prima metà del Trecento." *Annali Aretini* 10 (2002): 23-60.
- Milani, Giuliano, e Antonio Montefusco, a cura di. *Dante attraverso i documenti. II. Presupposti e contesti dell'impegno politico a Firenze (1295-1302)*. *Reti Medievali Rivista* 18, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.6092/1593-2214/5154>

- Milani, Giuliano, e Antonio Montefusco. “Prescindendo dai versi di Dante? Un percorso negli studi tra testi, biografia e documenti.” In Milani, Giuliano, e Antonio Montefusco, a cura di. *Dante attraverso i documenti. I. Famiglia e patrimonio (secolo XII-1300 circa). Reti Medievali Rivista* 15, no. 2 (2014): 167-88. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/429>
- Milani, Giuliano. *I comuni italiani*, Roma-Bari: Laterza, 2005.
- Milani, Giuliano. “Dante politico fiorentino.” In Milani, Giuliano, e Antonio Montefusco, a cura di. *Dante attraverso i documenti. II. Presupposti e contesti dell’impegno politico a Firenze (1295-1302)*. *Reti Medievali Rivista* 18, no. 1 (2017): 511-63. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/5153>
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *A capo coperto. Storie di donne e di veli*. Bologna: il Mulino, 2016.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. “Dante e la dismisura: osservazioni dal caso del disciplinamento suntuario e dal prestito convenzionato.” In Montefusco, Antonio, e Filippo Petricca, a cura di. *Forum. Dante and Economics. Dante Studies* 138 (2020): 219-31.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*. Bologna: Il Mulino, 1999.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. “Le leggi suntuarie.” In Belfanti, Carlo Marco, e Fabio Giusberti, a cura di. *Storia d’Italia, Annali* 19, *La moda*, 185-220. Torino: Einaudi, 2003.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina, a cura di. *La legislazione suntuaria, secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*. Collana Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XLI. Roma: Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato-Archi di Stato, 2002.
- Muzzarelli, Maria Giuseppina. *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all’età moderna*. Bologna: il Mulino, 2020.
- Nelli, Renzo, e Giuliano Pinto, *Studi*. Vol. 1 di *Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*. Pistoia: Società Pistoiese di Storia patria, 2002.
- Olson, Kristina M. “Uncovering the Historical Body of Florence: Dante, Forese Donati, and Sumptuary Legislation.” *Italian Culture* 33, no. 1 (2015): 1-15.
- Paleotti, Gabriele. *Discorso intorno alle imagini sacre et profane diviso in cinque libri*. Bologna: per Alessandro Benacci, 1582.
- Pastoureau, Michel. *Nero. Storia di un colore*. Firenze: Ponte alle Grazie, 2016.
- Pinchera, Valeria. “Vestire la vita, vestire la morte: abiti per matrimoni e funerali, XVI-XVII secolo.” In Belfanti, Carlo Marco, e Fabio Giusberti, a cura di. *Storia d’Italia, Annali* 19, *La moda*, 221-59. Torino: Einaudi, 2003.
- Pinto, Giuliano, Francesco Salvestrini, e Andrea Zorzi, a cura di. *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*. Vol. 1 di *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese. Nuova edizione*, Firenze: Olschki, 1999.
- Pinto, Giuliano, Francesco Salvestrini, e Andrea Zorzi, a cura di. *Statuto del Podestà dell’anno 1325. Vol. 2 di Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese. Nuova edizione*. Firenze: Olschki, 1999.
- Pirovano, Donato, e Marco Grimaldi, a cura di. *Dante Alighieri, Vita nuova. Rime, della Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante*, diretta da Enrico Malato. Roma: Salerno, 2015.
- Rainay, Ronald E. “Sumptuary legislation in Renaissance Florence.” Tesi di dottorato, Columbia University, 1985.
- Rauty, Natale, a cura di. *Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei consoli [1140-1180], Statuto del podestà [1162-1180]*. Pistoia: Società Pistoiese di Storia patria, 1996.
- Riello, Giorgio, e Ulinka Rublack. *The right to dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Salvestrini, Francesco. “Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli statuti medievali toscani.” In Pirani, Francesco, a cura di. *Lodovico Zdekauer. Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento*. Atti del convegno (Macerata, 19 marzo 2015), 111-54. Ancona: Deputazione di Storia Patria per le Marche, 2016.
- Salvestrini, Francesco. “Struttura, normazione e stratificazione testuale negli statuti di alcune città comunali italiane del XIII e XIV secolo.” In Didier Lett, a cura di. *Statuts, écritures et pratique sociales*. Vol. 3 di *Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVIIe siècle)*, 19-35. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2019. <https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.54588>
- Salvestrini, Francesco, Gian Maria Varanini, e Anna Zangarini, a cura di. *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età moderna*. Firenze: Firenze University Press, 2007.

- Santagata, Marco. *Amate e amanti. Figure della lirica amorosa fra Dante e Petrarca*. Bologna: il Mulino, 1999.
- Santagata, Marco. "Il saluto di Beatrice." *Medioevo romanzo* 40 (2016): 160-8.
- Schmugge, Ludwig. "Aspetti della morte nel diritto canonico." In Salvestrini, Francesco, Gian Maria Varanini, e Anna Zangerini, a cura di. *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età moderna*, 33-47. Firenze: Firenze University Press, 2007.
- Solaini, Ezio. "Lo Statuto del popolo di Volterra." *Archivio storico italiano* 50 (1913): 3-38.
- Sznura, Franek. "La 'prammatica fiorentina'. Note sulla redazione e il contenuto." In Gérard-Marchant, Laurence, a cura di. *Draghi rossi e querce azzurre. Elenchi descrittivi di abiti di lusso (Firenze 1343-1345)*, XXXIX-LXXIV. Firenze: Sismel, 2013.
- Tanzini, Lorenzo. "La redazione statutaria del 1355: fonti, novità, questioni." In Bambi, Federigo, Francesco Salvestrini, e Lorenzo Tanzini, a cura di. *Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare. I/3. 79-107*. Firenze: Olschki, 2023.
- Tosi Brandi, Elisa. "Un abito per Osanna. Moda ed estetica della penitenza alla fine del Medioevo." In Ghirardi, Angela, Rosanna Golinelli Berto, a cura di. *In gloria 1515-2015, Osanna Andreasi da Mantova*. Atti del convegno (Mantova, 18-19 giugno 2015), 171-82. Mantova: Casandreas, 2016.
- Tosi Brandi, Elisa. "Le ceremonie funebri a Ravenna e Rimini nei secoli XIII-XIV. Norme e rituali." *Studi Romagnoli* 73 (2022): 447-67.
- Trexler, Richard C. *Synodal law in Florence and Fiesole, 1306-1518*. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1971.
- Turrini, Patrizia. "Le ceremonie funebri a Siena nel basso Medioevo: norme e rituale." In Colucci, Silvia, a cura di. *Morire nel Medioevo. Il caso di Siena*. Atti del convegno di studi (14-15 novembre 2002). *Bullettino senese di Storia Patria* 110 (2003): 53-102.
- Vitale Brovarone, Alessandro e Lucetta Vitale Brovarone, a cura di. Iacopo da Varazze, *Legenda aurea*. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1995.
- Vovelle, Michel. *La morte e l'Occidente*. Roma-Bari: Laterza, 2000.
- Zdekauer, Lodovico, a cura di. *Breve et ordinamenta populi Pistorii (1284). Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, vol. 2, a cura di Renzo Nelli, e Giuliano Pinto. Pistoia: Società Pistoiese di Storia patria, 2002.
- Zdekauer, Lodovico, a cura di. *Statutum potestatis communis Pistorii (1296). Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, vol. 3, a cura di Renzo Nelli, e Giuliano Pinto. Pistoia: Società Pistoiese di Storia patria, 2002.
- Zdekauer, Lodovico. "Prefatio." In *Statutum potestatis communis Pistorii (1296), Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di Renzo Nelli, e Giuliano Pinto, V-LXXX. Pistoia: Società Pistoiese di Storia patria, 2002.
- Zoli, Andrea, e Silvio Bernicoli, a cura di. *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*, Ravenna: Premiata tipo litografia Ravegnana, 1904.
- Zorzi, Andrea. "Dante tra i Bianchi e i Neri." In Milani, Giuliano, e Antonio Montefusco, a cura di. *Dante attraverso i documenti. II. Presupposti e contesti dell'impegno politico a Firenze (1295-1302)*. *Reti Medievali Rivista* 18, no. 1 (2017): 391-413. <https://doi.org/10.6092/1593-2214/5102>
- Zorzi, Andrea. "Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi." In Pinto, Giuliano, Francesco Salvestrini, e Andrea Zorzi, a cura di. *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25. Vol. 1 di Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese. Nuova edizione*, LIII-CI. Firenze: Olschki, 1999.
- Zorzi, Andrea. "Gli statuti di Firenze del 1322-1325: regimi politici e produzione normativa." In Dondarini, Rolando, Gian Maria Varanini, e Maria Venticelli, a cura di. *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. Atti del VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), 123-41. Bologna: Patron, 2003.

